

## Il Consiglio Comunale

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/1998 è stato approvato il vigente regolamento “Generale per la gestione delle entrate”;

Visto l’articolo 9 del vigente regolamento “Generale per la gestione delle entrate”, che prevede che “Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  - b) durata massima di dodici mesi;
  - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune;

Considerato che tali condizioni per procedere alla rateizzazione del debito sono troppo stringenti e di fatto non praticabili per coloro che versano in una situazione economica particolarmente fragile, anche in virtù della crisi data dalla situazione epidemiologica causata dal Covid-19;

Ritenuto pertanto che per i crediti vantati dal Comune per i servizi erogati nell’ambito del settore dei servizi sociali, sia opportuno ampliare le possibilità della loro rateizzazione alle seguenti condizioni:

- importo del debito non inferiore a 500,00 euro;
- la situazione economica equivalente del debitore sia inferiore a 10 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 60;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- nessuna garanzia dovuta;
- in casi di mancato pagamento di una rata alla scadenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l’intera somma entro 30 giorni;
- si applicano gli interessi legali;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Con voti.....

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di concedere la possibilità di rateizzare i debiti contratti in anni precedenti al 2021 nei confronti del Comune derivanti da tariffe, rette, canoni o rimborsi spesa dovuti per prestazioni di servizi sociali comunali alle seguenti condizioni:

- importo del debito complessivo dovuto non inferiore a 500,00 euro;
- la situazione economica equivalente del debitore inferiore a 10 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 60;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- non obbligatorietà di garantire il debito;

- in casi di mancato pagamento di una rata alla scadenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro i 30 giorni successivi;
- applicazione degli interessi legali.

Si chiede che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto legislativo n. 267/00.